

**LA DIATRIBA SULLE QUOTE DI ASSUNZIONI**

# Disabili, quando scatta la riserva

*Necessaria la disoccupazione solo all'ingresso in lista*

**DI ANTIMO DI GERONIMO**

**I**riservisti hanno diritto ad accedere alla quota di riserva anche se risultano disoccupati solo all'atto dell'inclusione o dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. È questo il principio affermato dalla Corte costituzionale con un'ordinanza depositata l'8 luglio scorso (215/2010).

La Consulta ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale promossa dal Tar della Puglia, sezione di Lecce, concernente la normativa di settore, che prevede la perdita dello stato di disoccupazione qualora il titolare del diritto di riserva presti servizio con un contratto di supplenza per 8 mesi. La norma censurata è l'art. 4 del decreto legislativo 181/2000 che, secondo il giudice rimettente, creerebbe una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e supplenti, atteso che, a fronte dell'immissione in ruolo, l'interessato perde lo stato di disoccupazione, ma matura l'assunzione a tempo indeterminato. Mentre il supplente, consumando la riserva con il contratto a termine, pone nel nulla il diritto alla riserva dei posti ai fini delle successive immissioni in ruolo.

La Consulta, però, non ha condiviso il ragionamento del Tar di Lecce ed ha dichiarato

la questione manifestamente infondata. La Corte ha argomentato la pronuncia citando l'articolo 16 comma 2 della legge 68/99, ai sensi del quale «i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».

E dunque ferma la regola generale secondo la quale lo stato di disoccupazione resta un presupposto indefettibile per il riconoscimento del titolo alla riserva dei posti in favore degli invalidi nell'ambito delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 7), per quanto attiene alla assunzione degli idonei e, quindi, ad un momento successivo all'espletamento del concorso, per effetto

dell'art. 16, la sussistenza del suddetto stato non è più richiesta al momento del conferimento dell'incarico dovendo, però, ricorrere all'atto di partecipazione al concorso, di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento o del loro aggiornamento. Di qui il rigetto della questione perché «le censure proposte dal rimettente si fondano su di una parziale ricostruzione del quadro normativo».

— © Riproduzione riservata —

